



COMUNE DI CASTENEDOLO
Provincia di Brescia

ORIGINALE

Deliberazione N. 26
25-05-2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Straordinaria di Prima convocazione seduta Pubblica in streaming

**Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022-2025
E TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI PER
L'ANNO 2022**

L'anno duemilaventidue addì venticinque del mese di maggio alle ore 20:30, presso la Biblioteca Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

Bianchini Pierluigi	Presente	Tonoli Eugenia	Presente
Groli Gianbattista	Assente	Tononi Roberta	Presente
Zaltieri Silvia	Presente	Carletti Giovanni	Presente
Belpietro Alberto	Presente	Dancelli Denise	Presente
Cavagnini Matteo	Presente	Soretti Sara	Presente
Tortora Nicola	Presente	Mariani Alessandro	Presente
Bonifacio Maria Teresa	Presente	Filippini Valentina	Assente
Gatta Renato	Assente	Terramoccia Paolo	Presente
Galanti Mara	Assente		

TOTALE PRESENTI:	13
TOTALE ASSENTI:	4

Sono presenti, inoltre, Alessandra Busseni ed Emilio Scaroni, in qualità di Assessori esterni senza diritto di voto.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Angela Maria Russo, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Bianchini Pierluigi assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022-2025 E
TARIFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI PER L'ANNO 2022

Il Sindaco-Presidente invita l'Assessore al Bilancio Alessandra Busseni ad illustrare il punto all'Ordine del Giorno.

L'Assessore al Bilancio Alessandra Busseni illustra il punto all'Ordine del Giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)
- l'art. 1, comma 654 della norma sopra citata il quale dispone che: *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.18 in data 4.06.2021;

Visti

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - *“... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);*
 - *“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);*
 - *“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”*;

Richiamate,

- la deliberazione 363/2021/R/Rif con la quale l'Autorità competente (ARERA) ha predisposto il nuovo metodo tariffario rifiuti per il quadriennio 2022-2025 (MTR2), nella quale è stato previsto:
 - la conferma dell'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla

deliberazione 443/2019/R/RIF, basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale;

- l'introduzione di ulteriori elementi di novità principalmente riconducibili alla necessità di:
 - configurare opportuni meccanismi correttivi al sistema di riconoscimento dei costi alla luce dell'applicazione delle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/20 (in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico), considerata la necessità dell'equilibrio economico finanziario delle gestioni;
 - tener conto degli obiettivi di adeguamento agli obblighi e agli standard di qualità prospettati nel documento per la consultazione 72/2021/R/RIF, mantenendo l'impostazione regolatoria asimmetrica già delineata;
 - valorizzare sia la programmazione di carattere economico-finanziario (prevedendo la redazione dei piani sulla base di un orizzonte pluriennale, con i necessari aggiornamenti periodici), sia il ruolo di coordinamento che può essere assunto dagli Enti di governo dell'ambito, ove istituiti e operativi, rafforzando gli strumenti volti a favorire il confronto tra gli Enti territorialmente competenti e i gestori;
- la Deliberazione n. 15/2022 di ARERA sulla qualità del servizio;

Dato atto che:

- la citata delibera dell'ARERA ed i suoi allegati definiscono le modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie;
- la succitata deliberazione ARERA, in merito alla procedura di approvazione del Piano, prevede all'art. 7 che sulla base della normativa vigente, il Gestore predispone il Piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente;

Visto l'art.3 comma 5-quinquies del DL 228/2021 conv. nella L.15/2022 nel quale si specifica che:

“ A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”;

Atteso che in via generale in base all'art.1 comma 169 della Legge 296/2006 e all'art.53, comma 16 della Legge n.388/2000 gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto l'art.3 comma 5-sexiesdecies del DL 228/2021 conv. nella L.15/2022 nel quale si specifica che:

“Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del *decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022”;

Richiamate

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 in data 04/06/2021 con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2021;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 28/03/2022 con la quale è stato determinato il livello di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani secondo lo schema I “livello qualitativo minimo” di cui all'art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio digestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la delibera 15/2022/R/rif.

Considerato che il piano economico finanziario deve essere corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione ed approvazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- la Tabella PEF 2022 – 2025 redatta secondo lo schema di cui all'allegato 1 della delibera 363/2021 MTR-2 ARERA;
- la Relazione di accompagnamento al PEF 2022 - 2025 redatta secondo lo schema di cui all'allegato 2 della delibera 363/2021 MTR-2 ARERA;
- la dichiarazione di veridicità secondo lo schema di cui all'allegato 3 della delibera 363/2021 MTR-2 ARERA;
- la “Relazione di validazione” in conformità alle previsioni dell'articolo 7 della deliberazione 363/2021/R/Rif, predisposta per il Comune di Castenedolo dallo Studio Sigaudò a seguito dell'incarico affidato a tale scopo da cui si evince l'esito positivo della verifica effettuata, sottoscritta dal Revisore dell'Ente;

Ritenuto di recepire quanto approvato dalla Giunta con delibera n.57 del 28/03/2022 in merito al livello minimo di qualità contrattuale e tecnica dei servizi inerenti la gestione dei rifiuti urbani;

Esaminata la bozza del PEF grezzo del gestore completa di tutti gli allegati pervenuta in data 20/04/2022 prot.0010507;

Visto lo schema del Piano Economico Finanziario Comunale 2022-2025 redatto con il nuovo metodo tariffario MTR-2 con i relativi atti necessari alla validazione, allegati alla presente deliberazione sotto la lettera A);

Rilevato che il Responsabile del Servizio finanziario ha verificato e la completezza, la coerenza, la congruità dei dati e delle informazioni necessarie all'elaborazione del Piano

Economico Finanziario, relativamente agli elementi di cui agli artt. 18 (Contenuti minimi del PEF) e 19 (Modalità di aggiornamento del PEF) MTR;

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il **comma 653**, a mente del quale “... *A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al [comma 654](#), il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...*”
- il **comma 683**, in base al quale “...*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...*”;

Dato atto quindi che in applicazione tanto delle “**Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013**”, pubblicate in data 23 dicembre 2019 dal MEF quanto della Nota di Approfondimento IFEL di pari data, l'importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l'anno 2022 relativamente al Comune di Castenedolo è complessivamente pari ad € 1.291.860,37;

Evidenziato che anche l'importo complessivo del Piano Finanziario 2022 risulta superiore all'importo del fabbisogno standard come sopra determinato e che lo scostamento era già stato giustificato al punto 4.4.2 della relazione di accompagnamento al PEF 2021 del comune;

Visto l'articolo 25 del Regolamento TARI, il quale demanda al Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito alle seguenti agevolazioni:

Agevolazione art.25 c.2 lett. a) e b) (locali onlus, ecc.);

Agevolazione art.25 c.2 lett. c) (locali attività assistenza anziani, ecc.)

Preso atto che tali agevolazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere poste a carico delle tariffe TARI o, in alternativa, finanziate a carico della fiscalità generale dell'ente;

Ritenuto di stabilire, per gli anni 2022-2025, le seguenti agevolazioni e/o detrazioni ad abbattimento dei costi del PEF la cui copertura è a carico della fiscalità generale dell'ente sul bilancio 2022-2025:

Detrazione annuale per contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto legge 248/07
euro 6.100,00 **anni 2022-2025**

Agevolazione annuale art.25 c.2 lett. a) e b) (locali onlus, ecc.) del regolamento TARI vigente (ultima delibera di C.C.n.18 del 04/06/2021)
euro 8.800,00 **anni 2022-2025**

Agevolazione annuale art.25 c.2 lett. c) (locali attività assistenza anziani, ecc.) del regolamento TARI vigente (ultima delibera di C.C.n.18 del 04/06/2021)
euro 16.000,00 **anni 2022-2025**

Detrazione annuale da proventi TARI derivanti da fatture emesse solo alle utenze che hanno richiesto il servizio di raccolta a domicilio del verde
euro 7.500,00 **anni 2022-2025**

Detrazione annuale da proventi TARI derivanti da eccedenze su conferimenti effettuati nell'anno precedente oltre al limite coperto da tariffa
euro 40.000,00 **anno 2022**
euro 20.000,00 **anni 2023-2025**

Detrazione annuale una tantum al fine di contenere le tariffe attraverso l'applicazione dell'avanzo vincolato
euro 150.000,00 **anni 2022-2023**

Detrazione da quota parte dell'avanzo registrato su servizio rifiuti anno 2020 e 2021
euro 10.452,92 av.2020 **anno 2022**
euro 25.450,14 av.2021 **anno 2023**

Visto il Piano economico finanziario, allegato alla presente sotto la **lett. A)**, relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti dal quale, al netto delle agevolazioni/detrazioni, emergono costi complessivi per l'anno 2022 di € 1.338.372,00 *così ripartiti:*

COSTI FISSI € 681.929,00

COSTI VARIABILI € 656.443,00

Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 6 della delibera di ARERA n. 443/2019, come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020, richiamata in narrativa, “... i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all'approvazione da parte dell'Autorità ...”;

Dato atto che:

1) a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

2) la ripartizione dei costi applicata alle utenze domestiche e non domestiche è la seguente

42% a carico delle utenze domestiche;

58% a carico delle utenze non domestiche;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per l'anno 2022, allegate alla presente sotto la **lett. B)** ;

Considerato che, richiamata la Deliberazione n. 443/2019 di ARERA,

- ai sensi dell'art. 4.2 le entrate tariffarie per l'anno 2022, determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, non eccedono quelle relative all'anno 2021, più del limite massimo di variazione annuale, determinato in applicazione dei criteri di cui all'art. 4.3 MTR,
- ai sensi dell'art. 4.5 *"...In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ..."*;

Visti:

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, *"... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia ..."*.
- il decreto del Presidente della Provincia n.280/2021 che fissa il TEFA al 5%;

Visto il parere favorevole del Revisore sulla relazione di validazione del PEF allegata al PEF (all.4 della relazione);

DATO ATTO che la seduta è stata trasmessa in streaming e registrata e che i Consiglieri Comunali possono ascoltare gli interventi presso l'ufficio Segreteria del Comune di Castenedolo;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, espressi dalla Responsabile dell'area dei servizi economico-finanziari e del commercio Dott.ssa Maria Grazia Cestone, allegati alla presente deliberazione sotto le lettere "D" e "E";

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs.18 agosto 2000, n.267, onde consentire un sollecito adempimento degli atti conseguenti;

Con la seguente votazione resa nei modi di legge:

Consiglieri presenti: n. 13

Favorevoli: n. 11

Astenuti: n. 2 (Bonifacio, Terramocchia)

DELIBERA

- 1) di approvare il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per gli anni 2022-2025, e relativi allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento allegati alla presente deliberazione sotto la **lettera A)** (PEF 2022 – 2025 – Relazione di accompagnamento al PEF 2022 – 2025 - Dichiarazione di veridicità - sia del Gestore che del Comune – Relazione di

- validazione);
- 2) di precisare che l'aggiornamento biennale, per gli anni 2024 e 2025, dei piani economico finanziari di cui ai commi 7.1 e 7.2 Deliberazione n. 363/2021 sarà predisposto in occasione della revisione biennale, sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'Autorità con successivo provvedimento;
 - 3) di approvare le tariffe della TARI 2022 relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto la **lettera B)** quali parti integranti e sostanziali, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati per un importo di euro 1.338.372,00 (già al netto delle agevolazione/detrazioni riportate in premessa e nella relazione di accompagnamento del comune) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto sub 1) del deliberato;
 - 3) di specificare quanto segue:
da indagini statistiche, da misurazioni puntuali effettuate da gestori dei servizi dei rifiuti urbani conferiti con sistemi di raccolta simili (contenitore anziché sacco) e da specifica letteratura al riguardo emerge che 1 kg di rifiuto di indifferenziato corrisponde ad un volume di circa 10 litri;
 - 4) di stabilire per le utenze domestiche che:
 - la quantità di riferimento per utenza è fissata in 1000 lt annuali di rifiuto indifferenziato, corrispondenti a 25 svuotamenti annuali (da gennaio a dicembre) giacché ogni utenza domestica è dotata di un contenitore di capacità pari a 40 lt;
 - il costo, ai fini della quota a misura, è confermato in 0,08 €/lt, come negli anni precedenti e quindi per ogni svuotamento oltre la quantità di riferimento (25 svuotamenti per il 2022) sarà addebitato un costo pari a $(0,08 \text{ €/lt} \times 40 \text{ lt}) = \text{€ } 3,20$;
 - gli svuotamenti saranno computati altresì in proporzione ai mesi di avvio;
 - gli svuotamenti saranno computati in ugual misura (25 svuotamenti annuali) anche alle utenze domestiche numerose alle quali è stato consegnato più di un kit domestico per la raccolta (di regola si assegna 1 kit fino a 5 persone);
 - 5) di stabilire per le utenze non domestiche che:
 - le quantità di riferimento per ogni categoria di utenza e per unità di superficie, determinate in base ai coefficienti Kd e alla quota di raccolta differenziata riportata nel PEF per l'anno 2022 (pari all'82%) in base alle quali calcolare le quote a misura sono stabilite nell'**allegato C)**.
 - Al riguardo si evidenzia che tutti i coefficienti kd si collocano all'interno dei range individuati dal D.P.R. 158/1999 e che il comune non si è avvalso della facoltà di deroga ai coefficienti di cui al comma 652 della L.147/2013 come modificato dall'art. 1 comma 27 della L.208/2015;
che per la categoria "Magazzini alimentari" sono stati usati i coefficienti Kc e Kd previsti per la categoria 3 "Autorimesse magazzini senza vendita diretta" con i valori intermedi, trattandosi di sostanze che, per la loro deperibilità, possono dar luogo ad una discreta quantità di rifiuti;
 - gli svuotamenti saranno computati in ragione della capacità in litri del/dei contenitore/i attribuito/i a ciascuna utenza e comunque in proporzione ai mesi di avvio;
 - di assumere come costo unitario per ogni litro di rifiuto indifferenziato prodotto il medesimo importo sopra indicato di 0,08 €/lt;
 - per ogni svuotamento oltre la quantità di riferimento consentita (in ragione di ogni categoria di utenza e della capacità in litri del/dei contenitore/i attribuito/i a ciascuna utenza per il 2022) sarà quindi addebitato un costo pari a 0,08 €/lt moltiplicato per il litraggio del/dei contenitore/i in dotazione;
 - 6) di stabilire

per servizio di raccolta a domicilio vegetali il costo anche per l'anno 2022 pari ad euro 30,00

per isola ecologica che i conferimenti occasionali del rifiuto secco indifferenziato proveniente da utenze domestiche e non domestiche verranno pesati sommati e computati ai fini del calcolo del limite di conferimento annuale come sopra specificato **per i sacchetti per la raccolta dei rifiuti** il costo anche per l'anno 2022 pari

a :

sacchetto giallo da lt 90 per la plastica, confezione da 15 pezzi, € 0,70;

sacchetto in carta da lt 8 per raccolta frazione organica, confezione da 50 pezzi, € 2,15;

sacchetto in mater-bi da lt 10 per raccolta frazione organica, confezione da 25 pezzi, € 0,75;

le seguenti date per il pagamento della TARI:

15 luglio 2022 prima rata;

30 novembre 2022 seconda rata;

le quote a misura saranno addebitate nella prima bolletta dell'anno successivo;

- 7) di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5.% come da decreto del Presidente della Provincia n.280/2021;
- 8) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- 9) di trasmettere il Piano Economico finanziario e i documenti allo stesso allegati ad ARERA ai fini dell'approvazione a norma ai sensi dell'art. 6.5 della Deliberazione n. 443/2019, dando atto che a norma dell'art. 2.4 della Deliberazione n. 57/2020 “.... *Nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione ...*”;

Indi con separata votazione che ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n. 13

Favorevoli: n. 11

Astenuti: n. 2 (Bonifacio, Terramocchia)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Verbale letto, confermato e sottoscritto in originale

Il Presidente
Bianchini Pierluigi

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Angela Maria Russo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 Giugno 2009, n. 69) dal giorno 26-05-2022, e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 26-05-2022 al 10-06-2022.

Castenedolo 26-05-2022

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Angela Maria Russo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi ed è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000).

Castenedolo 20-06-2022

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Angela Maria Russo